

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - PN/AIA/82-1

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda DA RE EDOARDO, presso l'installazione sita nel Comune di Vivaro (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**Visto** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**Viste** le Linee guida dell'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) del marzo 2001, relativamente ai fattori emissivi;

**Visto** il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Visto** il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2476 del 21 dicembre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, dell'AZIENDA AGRICOLA LE SORGIVE S.R.L. con sede legale nel Comune di Vivaro (PN), via Strada di Viera, 12, sito nel Comune di Vivaro (PN), via Strada di Viera, 12, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 35 del 15 gennaio 2015, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2476/2011;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1016 del 2 maggio 2016, con il quale:

1) è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2476/2011, come modificata dal decreto n. 35/2015;

2) è stato preso atto che l'Azienda DA RE EDOARDO con sede legale nel Comune di Vivaro (PN), via Strada di Viera, 12, identificata dal codice fiscale DRA DRD 87E12 C957V, esercita presso l'installazione dell'AZIENDA AGRICOLA LE SORGIVE S.R.L., l'attività accessoria tecnicamente connessa all'attività IPPC principale, di allevamento avicolo;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2045 del 4 ottobre 2016, con il quale:

1) è stata volturata, a favore dell'Azienda DA RE EDOARDO (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Vivaro (PN), via Strada di Viera, 12, identificata dal codice fiscale DRA DRD 87E12 C957V, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore dell'Azienda Agricola Le Sorgive S.r.l. con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2476 del 21 dicembre 2011, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 35 del 15 gennaio 2015 e n. 1016 del 2 maggio 2016;

2) è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2476/2011, come modificata ed aggiornata con i decreti n. 35/2015 e n. 1016/2016;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2984 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 e la "Pianificazione visite ispettive triennio 2017 - 2018 - 2019", come modificato ed integrato dal decreto del Direttore del Servizio competente n. 5007 del 27 dicembre 2018;

**Visto** il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 3839 del 12 dicembre 2017, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante la realizzazione

di un capannone per l'allevamento di galline ovaiole del tipo "ad aviario", a completamento di un centro zootecnico esistente in Comune di Vivaro (PN), presentato dall'Azienda Agricola Da Re Edoardo, non è da assoggettare alla procedura di VIA, di cui alla legge regionale 43/1990 e al decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la domanda del 12 novembre 2018, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 22 novembre 2018, acquisita dal Servizio competente il 24 novembre 2018 con protocollo n. 57095, con la quale l'Azienda DA RE EDOARDO con sede legale nel Comune di Vivaro (PN), via Strada di Viera, 12, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2476/2011, come modificata, aggiornata e volturata con i decreti n. 35/2015, n. 1016/2016 e n. 2045/2016;

**Preso atto** che la modifica sostanziale richiesta consiste:

- 1) nella realizzazione di un nuovo capannone, strutturato su due piani, per l'allevamento di galline ovaiole a terra in struttura tecnicamente definita come "Voliera libera", costituente un sistema contraddistinto nelle LG ministeriali come "ad aviario";
- 2) nell'aumento dei posti pollame fino a 368.620 capi/ciclo a fronte dei 320.000 capi/ciclo attuali, incrementando quindi la capienza di 48.620 capi/ciclo;

**Vista** la nota prot. n. 61406 del 17 dicembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

**Vista** la nota prot. n. 61409 del 17 dicembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di Vivaro, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, la domanda di modifica sostanziale e la relativa documentazione tecnica;
- 2) ha convocato, per il giorno 18 febbraio 2019, la prima seduta della Conferenza di servizi, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale presentata dal Gestore;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 19 dicembre 2018, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

**Vista** la nota del 19 dicembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 20 dicembre 2018 con protocollo n. 62024, con la quale il Gestore ha chiesto, per problemi aziendali, dovuti ai processi produttivi legati all'allevamento, di anticipare al mese di gennaio, la convocazione della prima seduta della Conferenza di servizi;

**Vista** la nota prot. n. 63001 del 28 dicembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha anticipato al giorno 24 gennaio 2019, la prima seduta della Conferenza di servizi, precedentemente fissata al 18 febbraio 2019;

**Visto** il Verbale della prima seduta del 24 gennaio 2019 della Conferenza di servizi, dal quale risulta che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 4255 del 19 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 21 gennaio 2019 con protocollo n. 2698, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha proposto delle prescrizioni riguardo all'asportazione e al trasporto della pollina e alle emissioni odorigene;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 2602 /P /GEN/ PRA\_VAL del 23 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 3512, con la quale ARPA FVG ha chiesto integrazioni relativamente agli effluenti dell'allevamento, al prelievo idrico, alle emissioni in acqua e, nell'ambito della "Verifica di sussistenza dell'obbligo della presentazione della relazione di riferimento, al serbatoio del gasolio presente nell'installazione;

3) la Conferenza di servizi, a fronte dei chiarimenti e delle necessità operative manifestate dal Gestore, ha aggiornato al giorno 4 febbraio 2019, la seduta della Conferenza stessa;

**Vista** la nota prot. n. 3642 del 24 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato all'Azienda Da Re Edoardo, al Comune di Vivaro, ad ARPA FVG e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale, copia del verbale della Conferenza di servizi del 24 gennaio 2019 e di tutta la documentazione nello stesso indicata;

**Vista** la nota prot. n. 3914 del 25 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha convocato, per il giorno 4 febbraio 2019, la seconda seduta della prima Conferenza di servizi svoltasi in data 24 gennaio 2019;

**Vista** la nota del 25 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 3958, con la quale il Gestore ha inviato le integrazioni documentali richieste da ARPA FVG in sede di Conferenza di servizi;

**Vista** la nota prot. n. 4288 del 28 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Vivaro, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale, al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, copia della documentazione integrativa fornita dal Gestore con la citata nota del 25 gennaio 2019;

**Vista** la nota prot. n. 3127 /P /GEN/ PRA\_AUT del 29 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 4451, con la quale ARPA FVG ha comunicato che per motivi legati ai carichi di lavoro non potrà garantire l'espressione del parere di competenza nei tempi richiesti (Conferenza di servizi del 4 febbraio 2019);

**Vista** la nota prot. n. 5218 del 31 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, facendo seguito alla nota di ARPA FVG del 29 gennaio 2019, ha convocato per il giorno 22 febbraio 2019, la seconda seduta della prima Conferenza di servizi svoltasi in data 24 gennaio 2019;

**Visto** il verbale conclusivo della seconda seduta del 22 febbraio 2019 della prima Conferenza di servizi, dal quale risulta che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 12796 del 19 febbraio 2019, acquisita dal Servizio competente il 20 febbraio 2019 con protocollo n. 8598, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha confermato quanto già espresso nel precedente parere di cui alla nota di PEC del 19 gennaio 2019;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 5864 del 20 febbraio 2019,

acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 8797, con la quale ARPA FVG ha espresso il parere di competenza in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, proponendo una prescrizione relativa alle emissioni in acqua e ha trasmesso una bozza del Piano di monitoraggio e controllo (PMC);

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente, nella quale sono stati recepiti i pareri di ARPA e AAS n. 5.

4) la Conferenza di servizi, dopo ampia discussione, ha modificato la Relazione istruttoria al fine di correggere alcune imprecisioni presenti nel Piano di monitoraggio e controllo

5) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, alle condizioni previste dalla Relazione istruttoria sottoscritta dai partecipanti alla Conferenza stessa;

**Preso atto** che il Comune di Vivaro non ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 22 febbraio 2019;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

**Vista** la nota prot. n. 9245 del 22 febbraio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Vivaro, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, il Verbale della Conferenza di servizi del 22 febbraio 2019 e tutta la documentazione nello stesso citata;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Ritenuto**, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Atteso** che i reflui zootecnici (pollina esausta) prodotti dal Gestore all'interno dell'allevamento sono, in parte, ceduti ad aziende terze per la produzione di energia elettrica e, in parte, sono oggetto di spandimento agronomico;

**Preso atto** che con contratti stipulati in data 20 dicembre 2016, 13 giugno 2017 e 31 gennaio 2018, aventi validità 12 mesi, rinnovabili di anno in anno, salvo disdetta, l'Azienda DA RE EDOARDO cede ad aziende terze parte dei reflui zootecnici (pollina esausta) prodotti dall'allevamento;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel caso di aziende autorizzate ai sensi del Titolo III-bis, della Parte II, del decreto legislativo 152/2006, il Piano di utilizzazione agronomica (PUA) è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto di procedere alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata

ambientale rilasciata con il decreto del decreto del Direttore del Servizio competente n. 2476 del 21 dicembre 2011, come modificata, aggiornata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 35 del 15 gennaio 2015, n. 1016 del 2 maggio 2016 e n. 2045 del 4 ottobre 2016, sostituendo tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima, con quelle contenute negli allegati al presente provvedimento;

## DECRETA

1. E' autorizzata **la modifica sostanziale** dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del decreto del Direttore del Servizio competente n. 2476 del 21 dicembre 2011, come modificata, aggiornata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 35 del 15 gennaio 2015, n. 1016 del 2 maggio 2016 e n. 2045 del 4 ottobre 2016, a favore dell'Azienda DA RE EDOARDO con sede legale nel Comune di Vivaro (PN), via Strada di Viera, 12, relativamente all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Vivaro (PN), via Strada di Viera, 12.
2. Il presente decreto ed i suoi allegati sostituiscono i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2476 del 21 dicembre 2011, n. 35 del 15 gennaio 2015, n. 1016 del 2 maggio 2016 e n. 2045 del 4 ottobre 2016.

### Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
  - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
  - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
  - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
  - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

### Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 2.
3. **Entro 60 giorni** dall'avvenuta realizzazione della modifica sostanziale di cui alla domanda del 12 novembre 2018, il Gestore ne dà comunicazione alla Regione, al Comune di Vivaro, ad ARPA FVG e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale".
4. Il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.
5. Il Gestore deve conservare presso l'impianto, gli atti (contratti, convenzioni ecc.) comprovanti la regolarità e la continuità della cessione delle lettiere esauste ad aziende terze, per tutto il periodo dell'autorizzazione integrata ambientale.
6. Qualora il Gestore effettui lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, trasmette al Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), ed ogni eventuale variazione al PUA stesso.

### **Art. 3 – Rinnovo e riesame**

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, **riferita all'intera installazione**, è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

### **Art. 4 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

### **Art. 5 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
  - a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
  - b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  - c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.
2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.
3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.
4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

### **Art. 6 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.
2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

### **Art. 7 – Tariffe per i controlli**

- 1.** Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

### **Art. 8 – Disposizioni finali**

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda Da Re Edoardo, al Comune di Vivaro, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

### 1. Conclusioni generali sulle BAT

#### 1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	Riportare i dati specifici dell'Azienda: - N.ro Addetti 6 - Dati caratteristici dell'Azienda: Allevamento avicolo di galline ovaiole; posti 368.620.
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;	SI	
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:		
a. struttura e responsabilità;	SI	
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;	SI	
c. comunicazione;	SI	
d. coinvolgimento del personale;	SI	
e. documentazione;	SI	
f. controllo efficace dei processi;	SI	
g. programmi di manutenzione;	SI	
h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;	SI	
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;	SI	
5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:		L'attività non è dotata di SGA.
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);	SI	
b. alle misure preventive e correttive;		
c. alle tenuta dei registri;	SI	
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	SI NO	
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	NO	
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;		
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;	SI SI	



c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente,</li> <li>- i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali),</li> <li>- le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).</li> </ul>	Generalmente applicabile	<p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente</p>
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite,</li> <li>- le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame,</li> <li>- i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi,</li> <li>- i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura,</li> <li>- i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi),</li> <li>- i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari).</li> </ul> <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

### 1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'ozono totale escreto	Generalmente applicabile	SI	

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

#### Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0
	<b>Suini da ingrasso</b>	7,0-13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8
	Polli da carne	0,2 – 0,6
	Anatre	0,4 – 0,8
	Tacchini	1,0 – 2,3 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche  
<sup>(2)</sup> L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame  
<sup>(3)</sup> Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2				

Tabella 1.2

**Fosforo totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45
	Polli da carne	0,05 – 0,25
	Tacchini	0,15 – 1,0
<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche		
<sup>(2)</sup> Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame		

**1.4 Uso efficiente dell'acqua**

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	Ogni fine ciclo
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	

e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	Non applicata per limitare il rischio di contaminazione

## 1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NO	Acque reflue utilizzate a scopo irriguo
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	SI	Solo per le acque reflue

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

## 1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	Generazione di calore solo in casi di emergenza
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	Generazione di calore solo in casi di emergenza
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	SI SI NO	Solo emergenza, mediante cannoni aria calda a gas. Raffrescamento adiabatico
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	Generazione di calore solo in casi di emergenza
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Generazione di calore solo in casi di emergenza

h	Applicare la ventilazione naturale	<p>Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata.</p> <p>Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi,</li> <li>- sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi.</li> </ul> <p>Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre,</li> <li>- a causa di condizioni climatiche estreme.</li> </ul>	SI	Solo emergenza per
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

## 1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma</li> <li>ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore;</li> <li>iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;</li> <li>iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;</li> <li>v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</li> </ul>	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	NO	Non pertinente

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	NO	L'azienda è esistente e le distanze sono ampiamente rispettate
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI  SI  SI	
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;	Generalmente applicabile	SI  SI  SI  SI	

		vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.		SI	
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Queste includono attrezzature quali: i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti	La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	SI  SI SI	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza.  Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	SI SI NO  SI	Non pertinente
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	NO	Non pertinente

## 1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	Limitatamente al sistema di allevamento a voliera
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	Sistema di allevamento a voliera e a gabbia

	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	NO	Alimentazione razionata
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	Non applicabile
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Quando possibile in base alle condizioni climatiche
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	NO	Non applicabile
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	Non applicabile
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	Non applicabile
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		NO	Non applicabile
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità	NO	Non applicabile
4	Scrubber con soluzione acida		NO	Non applicabile

5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)	generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non applicabile
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi	Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

## 1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato		Non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive
i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;		NO	
ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;		NO	
iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;		NO	
iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;		SI	
v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.		NO	

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	NO	Impianto esistente sufficientemente discosto da centri abitati
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati),</li> <li>- ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento),</li> <li>- rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno,</li> <li>- ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno,</li> <li>- diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento,</li> <li>- mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.</li> </ul>	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Non pertinente</p> <p>Limitatamente al sistema a voliera</p>
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anzi- ché la parte bassa delle pareti),</li> <li>- aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale,</li> <li>- collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),</li> <li>- aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo,</li> <li>- disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile,</li> </ul>	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>SI</p> <p>SI</p> <p>SI</p>	<p>Nel capannone a voliera sarà applicata la ventilazione longitudinale</p> <p>I ventilatori sono dotati di serrande di deflessione</p>

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	- allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.		NO	Non pertinente
d	<p>Usò di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici);</li> <li>2. Biofiltro;</li> <li>3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi</li> </ol>	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.</p> <p>Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p> <p>Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Non applicabile</p> <p>Non applicabile</p> <p>Non applicabile</p>
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	Le acque reflue sono contenute in vasche a tenuta. Lo stoccaggio della pollina preessiccata è coperto.
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	SI	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	Non pertinente
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	Non pertinente
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	Non pertinente
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	SI	Spandimento a bande per le acque reflue
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	SI	

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11

### 1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	SI	Stoccaggio in concimaia coperta
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	SI	Stoccaggio in concimaia coperta
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	SI	Stoccaggio in concimaia coperta
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	SI	V. punto precedente
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	SI	
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	SI	
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

### 1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NO	Non pertinente
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non pertinente
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	SI	I pozzetti di raccolta delle acque reflue di lavaggio sono sigillati
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	Non pertinente
	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pellet di plastica,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- coperture flessibili galleggianti,</li> <li>- piastrelle geometriche di plastica,</li> <li>- copertura gonfiata ad aria,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.	NO	Non pertinente

		L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.		
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogli di plastica flessibile,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali. La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone. L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.	NO	Non pertinente

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	Non pertinente
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	Non pertinente
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

## 1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- separatore con pressa a vite,</li> <li>- separatore di decantazione a centrifuga,</li> <li>- coagulazione-flocculazione,</li> <li>- separazione mediante setacci,</li> <li>- filtro-pressa.</li> </ul>	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NO	Non pertinente
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non pertinente
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	Non pertinente

e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: - gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.	NO	Non pertinente
( <sup>1</sup> ) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

### 1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette.	SI	
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;	SI	
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.	SI	

d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	SI	
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	SI	
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	SI	
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	SI	
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	SI	

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NO	Non pertinente
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	SI	Per la distribuzione delle acque reflue post maturazione: spandimento a raso in strisce
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	Non pertinente

d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NO	Non pertinente
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	NO	Trattasi di superfici a prato

Tabella 1.3

**Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT**

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)
Intervallo	$0^{(1)} - 4^{(2)}$
<sup>(1)</sup> Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata.	
<sup>(2)</sup> Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari	

### 1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

### 1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			SI	

<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	

(<sup>1</sup>) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO  NO	Non vi sono segnalazioni di molestie olfattive

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	

<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento

<sup>(1)</sup>La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	NO	L'allevamento non prevede sistema di generazione termica
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

### 3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

#### 3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure - due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	SI	
b	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NO	Non pertinente
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NO	Non pertinente
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	Non pertinente
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	Non pertinente
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	SI	
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente

c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente
<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole**

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH <sub>3</sub>	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 <sup>(1)</sup>
<sup>(1)</sup> Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno.		

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

Paragrafo 3.1.2 BAT 32 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore Azienda Agricola DA RE EDOARDO è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla Parte II, del decreto legislativo 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Via Strada di Viera, nel Comune di Vivaro (PN), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. la capacità produttiva massima ante modifica sostanziale è pari a 320.000 posti pollame;
2. la capacità produttiva massima per ciclo a seguito della modifica sostanziale che prevede la realizzazione di un nuovo capannone è pari a 368.620 posti pollame;
3. lo stoccaggio dell'effluente reso palabile deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato, adeguatamente ventilate, dotate di pozzetti di accumulo delle acque di percolazione ovvero di lavaggio delle strutture di contenimento. La gestione di tali liquami viene effettuata nell'osservanza delle norme specifiche;
4. le operazioni di asportazione della pollina dal capannone ad aviario, con particolare riferimento alle operazioni di carico della lettiera esausta nei mezzi di trasporto, devono essere eseguite utilizzando accorgimenti tecnici e gestionali che garantiscano il contenimento di polveri e odori sgradevoli. Durante tutte le operazioni, soprattutto nel periodo estivo, è importante che eventuali accumuli temporanei di pollina in aree esterne siano coperti al fine di evitare dispersione di polveri e/o odori;
5. il trasporto della pollina prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico nonché durante tutto il loro percorso. Il Gestore deve individuare dei periodi della settimana/giorno e/o degli orari con minor impatto negativo per i recettori in cui effettuare la gestione/movimentazione della pollina;
6. nel rispetto della normativa vigente, i pozzi perdenti devono distare almeno 50 m dalle condotte interrato dell'acqua potabile e le vasche Imhoff almeno 10 m da queste;
7. il Gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
8. il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres d.d. 11/01/2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;
9. qualora il Gestore effettui lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, trasmette al Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), ed ogni eventuale variazione al PUA stesso;
10. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e di lotta alla proliferazione delle mosche.

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia, asportazione rifiuti, ecc.).

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos - devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006.

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 10 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il Gestore trasmette a Regione, Comune, AAS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

### **ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE**

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

#### **Procedure di carattere gestionale**

Il Gestore deve effettuare le procedure gestionali descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG – Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente - gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### 1.1 Consumo materie prime e prodotti

**Tab. 1.1.1 – Materie prime**

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione	Visivo su quantità e spandimenti	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Presidi sanitari (medicinali, vaccini)		Inizio ciclo	Unità o kg/anno	Ogni ricezione	Visivo	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Pulizia fine ciclo	kg/anno	Mensile	Visivo su quantità e spandimenti	Contabilità o registro
Gasolio	Cisterna	Cicli invernali	kg o l/anno	Mensile	Visivo su quantità e spandimenti (presenza di gasolio o acqua nella vasca di contenimento)	Contabilità e registro
Altro						

**Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti**

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Contabilità aziendale
Uova prodotte		Unità	Mensile	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente a fine ciclo)		kg	Fine ciclo e annuale	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Durata ciclo		Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti		Unità/ciclo	Alla morte	Registro
Effluenti di allevamento non palabili			Annuale	Registro
Effluenti di allevamento palabili			Annuale	Registro

## 1.2 Consumo risorse idriche

**Tab. 1.2.1 – Risorse idriche**

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo	Alimentazione, lavaggi	m <sup>3</sup>	Almeno ogni due mesi	Contatore o contaltri
Altro (falda, acqua superficiale)				

## 1.3 Consumo energia

**Tab. 1.3.1 – Energia**

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	Almeno ogni due mesi	Contatore
Energia autoprodotta e consumata dall'impianto	Energia elettrica	MWh/a o TEP	Almeno ogni due mesi	Contatore

## 1.4 Combustibili

**Tab. 1.4.1 – Combustibili**

Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Gasolio	l/anno o TEP	Fine ciclo o annuale	Contatore
Altro			

## 1.5 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

**Tab. 1.5.1 – Azoto e fosforo escreti**

Categoria animale	UM	Frequenza di controllo	Azoto totale escreto	Fosforo totale escreto
Ovaiole	kg/posto stalla/anno	– Annuale	N escreto	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto
Altro				

## 1.6 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, l'attuale tecnologia non permette di quantificare analiticamente queste emissioni diffuse.

## 1.7 Emissioni in acqua

Monitoraggio previsto dall'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006.

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee, il Gestore effettua i controlli di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006. Le modalità di monitoraggio devono, in mancanza di Linee Guida o normative specifiche, essere concordate con ARPA FVG.

**Tab. 1.7.1 – Scarichi**

Punto di emissione e recapito	Misura	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione controlli	Registrazione
Scarico assimilabile a domestico al suolo	Controllo manutenzione	Almeno annuale	Cartacea	Registro
Altro				

## 1.8 Suolo e sottosuolo

Monitoraggio previsto dall'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006.

Con frequenza almeno decennale per il suolo, il Gestore effettua i controlli di cui all'art. 29-sexies, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006. Le modalità di monitoraggio devono, in mancanza di Linee Guida o normative specifiche, essere concordate con ARPA FVG.

## 2. Gestione

**Tab. 2 – Gestione impianto**

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia delle superfici esterne	Controllo visivo assenza di tracce e materiale disperso	Quotidiano	
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Tattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Tattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Funzionamento finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale	Registrazione anomalie e data intervento
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo tenuta	Annuale	Registrazione anomalie

### 3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

### 4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà riportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

**Tab. 4 – Indicatori di prestazione**

<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione</b>	<b>UM</b>	<b>Metodo di misura</b>	<b>Frequenza di monitoraggio</b>
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica	Fabbisogno totale di energia/combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo	Calcolo	Annuale
Produzione specifica di reflui	Quantitativo di reflui prodotti rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo	Calcolo	Annuale
Consumo di azoto somministrato	Quantità di azoto somministrato rispetto al numero di capi allevato	kg/capo	Calcolo	Annuale

### ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## **INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC**

L'Azienda Agricola DA RE EDOARDO è situata a circa 700 metri a sud-ovest dell'abitato di Vivaro (PN), in Strada Viera n. 12, ed insiste sulla particella catastale n. 195, foglio n. 24 del Comune di Vivaro (PN). Dal punto di vista urbanistico rientra all'interno di una zona classificata come E.6.3 "zona di interesse agricolo zootecnico e di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici" dal P.R.G.C..

## **ATTIVITA' PRODUTTIVA**

L'allevamento è autorizzato per una capacità massima per ciclo pari a 320.000 posti pollame suddivisa nei capannoni di allevamento 1, 2, 3 e 4 "a gabbia". Con l'istanza di modifica sostanziale il gestore intende realizzare un nuovo capannone su due piani per l'allevamento delle galline ovaiole a terra, in una struttura definita come "voliera libera", che avrà una capacità ricettiva pari a 128.820 posti pollame. In prolungamento a tale capannone verrà realizzato il deposito per la pollina.

La produzione si articola nel modo seguente:

- acquisto di pollastre di galline ovaiole da allevamenti specializzati, già vaccinate, dell'età di circa 120 giorni e loro alloggiamento nelle gabbie, con inizio della deposizione dopo circa tre settimane;
- inizio dell'attività di produzione che continua senza interruzioni per circa 1 anno, con interciclo della durata media di 14 mesi. Le galline accasate in gabbia depongono ciascuna circa 22 uova/mese, mentre quelle in voliera libera producono ciascuna circa 21,5 uova/mese, per cui la produzione totale annua di uova sarà pari a circa 96.542.760;
- trasporto meccanico e separato tra le uova deposte in gabbia e quelle deposte in voliera, tramite nastri, al capannone di lavorazione, in cui, dopo le verifiche sanitarie e commerciali, avviene il confezionamento;
- invio al macello delle galline a fine ciclo;
- pulizia a secco, con getto d'aria pressurizzato, degli ambienti di allevamento e vuoto sanitario.

## **SISTEMA DI ALIMENTAZIONE**

I mangimi, acquistati da ditte esterne specializzate, vengono stoccati in 16 silos esterni ai capannoni e vengono distribuiti in modo automatico mediante tramogge su mangiatoie antispreco.

## **SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

L'acqua viene distribuita automaticamente negli abbeveratoi a nipples con vaschetta salvagocce.

## **CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI**

Il sistema di ventilazione è il seguente:

- capannoni 1 e 2: ventilazione trasversale con 33 ventilatori, posizionati sul lato rivolto a sud-est nel capannone 1 e sul lato rivolto a nord-ovest nel capannone 2;
- capannoni 3 e 4: ventilazione trasversale con 35 ventilatori, posizionati sul lato rivolta a sud-est nel capannone 3 e sul lato rivolto a nord-ovest nel capannone 4;
- capannone di nuova realizzazione: ventilazione longitudinale con 36 estrattori posizionati sul lato ovest, che prendono l'aria dalla testata est della struttura tramite apposite aperture dotate di cooling per il raffrescamento dell'aria.

## **IMPIANTO DI RECUPERO-ESSICCAZIONE DELLA POLLINA**

La pollina viene rimossa dai capannoni "a gabbia" esistenti due volte alla settimana mediante nastri sottogabbia sui quali avviene direttamente la sua disidratazione ed il suo essiccamento per mezzo di un sistema di soffiaggio ad aria a tubi forati. Viene quindi stoccata in apposito capannone coperto, dimensionato per uno stoccaggio superiore ai 90 giorni ed utilizzata a scopo agronomico, ovvero ceduta ad impianto a biomassa.

La pollina del capannone "a voliera libera" di nuova realizzazione viene asportata anch'essa due volte alla settimana, caricata direttamente sugli automezzi di trasporto e poi trasferita ad impianto a biomassa.

### **ENERGIA**

Attualmente il fabbisogno energetico aziendale, dovuto al trasporto/distribuzione degli alimenti, alla raccolta e selezione delle uova, all'asporto della pollina e all'impianto di preessiccazione della stessa, alla ventilazione e all'illuminazione, viene soddisfatto con l'approvvigionamento dall'esterno.

Sulla falda sud del nuovo capannone è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 313,95 kW<sub>p</sub>.

### **PRELIEVO IDRICO**

L'approvvigionamento di acqua, necessaria all'abbeveraggio, agli uffici, all'appartamento del custode e ai servizi igienici, avviene mediante pozzo aziendale. Una volta all'anno viene controllata la sua potabilità.

### **EMISSIONI**

#### **Emissioni in atmosfera**

Le emissioni in atmosfera si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH<sub>3</sub>;
- ✓ CH<sub>4</sub>;
- ✓ N<sub>2</sub>O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni, in kg/anno, è stata fatta prendendo in considerazione, ove disponibili parametri di dettaglio, i locali di allevamento, gli stoccaggi degli effluenti, l'attività di spandimento agronomico.

#### **Scarichi idrici**

Gli scarichi dell'azienda sono riconducibili a quelli civili e a quelli delle acque meteoriche.

Scarichi civili - Le acque reflue provenienti dai bagni vengono trattate in modo separato: le nere in vasca Imhoff, le saponate, previo passaggio in vasca condensagrassi, in vasca Imhoff; le acque reflue provenienti dalla cucina e dalle zone pranzo passano in vasca condensagrassi. A valle, prima della dispersione al suolo, tutte le acque reflue precedentemente descritte subiscono un ulteriore trattamento in vasca Imhoff.

Acque meteoriche - Le acque delle coperture dei fabbricati vengono raccolte mediante pluviali e poi disperse al suolo tramite pozzi perdenti, le acque di piazzale defluiscono direttamente al terreno.

#### **Emissioni sonore**

L'allevamento è situato in zona agricola, distante da civili abitazioni. Le emissioni sonore prodotte sono imputabili principalmente a:

- ✓ attività dell'impianto di ventilazione;
- ✓ movimentazione degli autotreni deputati al trasporto delle materie prime;
- ✓ movimentazione degli autotreni deputati al carico dei soggetti maturi.

Il Comune di Vivaro (PN) non è dotato di PCCA.

### **Effluenti di allevamento**

Grazie alla preessiccazione, gli effluenti di allevamento sono di natura solida e palabile e come tali vengono assimilati al letame ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 2016.

La gestione dell'effluente di allevamento prevede il mantenimento dei rapporti consolidati di cessione della pollina alle aziende in convenzione alla gestione agronomica degli effluenti e la consegna di tutta la quota residua ad impianti a biomassa. La quota di acque reflue derivante da occasionali interventi di pulizia essenzialmente dovuti alla sanificazione dei pavimenti per rottura di uova, vengono raccolte negli stoccaggi esistenti ed impiegate anch'esse per utilizzo agronomico.

### **Mortalità di allevamento e scarto di deposizione**

La consistenza della mortalità si manifesta, da una parte, come costante fisiologica dell'attività di allevamento (prevalente), dall'altra come conseguenza di situazioni particolari, sanitarie ed ambientali (es. eccesso di caldo) cui i soggetti allevati possono incorrere.

I capi morti in allevamento e le uova rotte sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

### **RIFIUTI**

Dall'attività di allevamento si originano rifiuti da imballaggio; nello specifico:

CER 15 01 02: imballaggi in plastica;

CER 15 01 06: imballaggi in materiali misti;

CER 15 01 07: imballaggi in vetro;

CER 20 01 21\*: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.

Tali rifiuti sono stoccati in appositi contenitori e quindi ritirati da ditta specializzata.

### **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 272/2014 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

### **VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

Il decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 3839 dd. 12/12/2017 ha stabilito che il progetto *relativo alla costruzione di un capannone per l'allevamento di galline ovaiole del tipo "ad aviario" a completamento di un centro zootecnico esistente* non è da assoggettare alla procedura di VIA ed ha imposto, tra le altre, la seguente condizione ambientale:

- nel caso in cui, a seguito della messa in esercizio dell'attività, dovessero pervenire alle amministrazioni competenti segnalazioni di molestie olfattive ripetute e prolungate nel tempo da parte dei residenti, il Gestore dovrà avviare, di concerto con il Comune, un'attività di monitoraggio che potrà comportare la necessità di effettuare misure dell'emissione odorigena e/o l'utilizzo del naso elettronico.

**PIANO DI  
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI VIVARO

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Soggetto Proponente : Az. agr. DA RE EDOARDO  
Allevamento : Vivaro

data 15/07/2017

il professionista incaricato  
dott. agr. Portolan Mario





Tabella 1		Calcolo della produzione di effluenti zootecnici					
consistenza aziendale	n. capi	peso vivo (kg)		produzione defezioni (mc)		produzione di N (t)	
		unitario	totale	unitaria (per l.p.v./anno)	totale	unitaria (kg/l. p.v./anno)	totale
galline cap A	65.400	1,8	117.720	19,0	2.236,7	230	27.076
galline cap B	65.400	1,8	117.720	19,0	2.236,7	230	27.076
galline cap C	54.500	1,8	98.100	19,0	1.863,9	230	22.563
galline cap D	54.500	1,8	98.100	19,0	1.863,9	230	22.563
galline cap E	125.000	1,8	225.000	19,0	4.275,0	230	51.750
<b>totali</b>	<b>364.800</b>		<b>656.640</b>		<b>12.476</b>		<b>151.027</b>

(\*) ( DM 5046 del 25/02/2016, All. I, tabelle 1 e 2).

Tabella 2		Calcolo della produzione di Azoto			
A) Galline ovaiole		kg			
Azoto al campo					151.027
<b>Produzione complessiva di pollina</b>	mc/anno				<b>12.476</b>
concentrazione di N nell' effluente		kg/mc	12,11		
pollina utilizzata a fini agronomici	mc/anno				12.476
pollina ceduta a impianto di Biomassa	mc/anno				9.400
				disponibilità N (kg)	151.027
					113.794



ZONA ORDINARIA.

Piano di utilizzazione dell'Azoto sui terreni in conversione

ettari

17,88

disponibilità : CONVENZIONE ROCCO S.S.  
quantità di azoto disponibile da allevamento galline ovaiole

mc.

12,476

N al campo

151,027

N da effluenti zoot.  
distribuito

kg.

5,189

Caratteristiche della unità ortogress  
Caratteristiche della rotazione - tipo

suoi tributi - Comuni Alta Penna

24%

15,26

saù (ha)

3,73

saù (ha)

11,53

saù (ha)

14,0

prod. unit. (t/ha)

3,73

prod. unit. (t/ha)

6,0

prod. unit. (t/ha)

4,5

prod. unit. (t/ha)

11,53

prod. unit. (t/ha)

15,26

totale

15,26

Altre superfici fuori rotazione

coltivazione

mais

orzo

soja

prec. mais-orzo-

soja

ha

epoca di applicazione effluenti

mais

orzo

soja

primavera

autunno

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

15,26

fabbisogno di N

mais

orzo

soja

kg N/ha

Contributi di N da

Presepolari colturali,

meteorologia e suolo

N c

An

N f

kg/ha

fabbisogno azotato netto totale

mais

orzo

soja

kg N/ha

Gestione effluenti:

mais

orzo

soja

Tabella 3 Piano di utilizzazione dell'Azoto su terreni in convenzione **ZONA OPIDINARIA** ettari **3,22**

disponibilità in convenzione da PARONIZZI TOPPA mc. **12,265** N al campo **148,469** N da effluenti zoot. Distribuita **1,095**

Caratteristiche della unità omogenea	suoi ingenti - Comuni Alta Pianura	100%	0%	0%	0%	saù (ha)	3,22	saù (ha)	3,22	prod. unit./(ha)	12,0
Caratteristiche della rotazione - tipo	mais	100%	0%	0%	0%	saù (ha)	3,22	saù (ha)	3,22	prod. unit./(ha)	7,0
Caratteristiche della rotazione - tipo	orzo	0%	0%	0%	0%	saù (ha)	-	saù (ha)	-	prod. unit./(ha)	4,0
Altre superfici coltivate	prato e altro	0%	0%	0%	0%	ha	3,22	ha	3,22	prod. unit./(ha)	12,0
Altre superfici coltivate	mais	0%	0%	0%	0%	ha	-	ha	-	prod. unit./(ha)	7,0
Altre superfici coltivate	orzo	0%	0%	0%	0%	ha	-	ha	-	prod. unit./(ha)	4,0
Altre superfici coltivate	soia	0%	0%	0%	0%	ha	-	ha	-	prod. unit./(ha)	4,0
Totale											3,22

epoca di applicazione effluenti	mais	orzo	soia	primavera	autunno	primavera	totale	3,22
Verifica fabbisogni N								


fabbisogno di N	mais	orzo	soia	kg N/ha			kg N	81	81	25,00
				kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha				
Contributi di N da precessioni colturali, meteorologia e suolo	Nc	An	Nf	kg/ha	kg/ha	kg/ha	48	65	129	205
fabbisogno azoto netto totale										

Gestione effluenti:	mais	orzo	soia	concentrato presentina (mch)	concentrato presentina (mch)	concentrato presentina (mch)	polina mc.	polina mc.	polina mc.	polina mc.	equiv. kg. N	equiv. kg. N	equiv. kg. N	kg N/ha						
Verifica su N totale																				

Efficienza	mais	orzo	soia	%	%	%	0,40	0,40	0,40	546	159,47	159,47	159,47	kg N/ha						
Verifica su N effettivo																				

Intervento con concimazione chimica azotata	mais	orzo	soia	kg/ha	kg/ha	kg/ha	105,53	105,53	105,53	340	340	340	340	kg N/ha						
Verifica su N effettivo																				

EQUAZIONE DELL'AZOTO		Y x B = Nc + Nf + An + Kc x Fc + Kc x Fc		Nf		Kg x Fc		Kg													
mais	966	129	209	546	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
orzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
soia	966	129	209	546	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
totale		966		129		209		546		340		340		340		340		340		340	



ZONA ORDINARIA

Piano di utilizzazione dell'Azoto sui terreni in coltura

ettari

38,30

Tabella 4

disponibilità: **CONVENZIONE ALLEGRETTI-PAOLO**  
quantità di letame disponibile da allevamento galline ovaiole

mc. 12,152 N al campo 147,105

N da effluenti zoot. distribuito

Caratteristiche della unità omogenea

coltura: mais

Caratteristiche della coltura - tipo

coltura: mais

Altre superfici in coltura

coltura: mais

epoca di applicazione effluenti

coltura: mais

fabbisogno di N

coltura: mais

Contenuti di N da

coltura: mais

precessioni colturali, meteorologia e suolo

coltura: mais

fabbisogno azoto netto totale

coltura: mais

Gestione effluenti:

coltura: mais

Efficienze

coltura: mais

Intervento con concimazione chimica azotata

coltura: mais

gestione concimazione organica

coltura: mais

Equazione dell'Azoto

coltura: mais

disponibilità residua

coltura: mais

Verifica di allevamento: saldo quantità di pollina disponibile da allevamento GALLINE OVAIOLE

coltura: mais

Plano di utilizzazione dell' Azoto sui terreni in convenzione  
**ZONA ORDINARIA**  
 Tabella 5 ettari 91,35

disponibilità in convenzione da GENAGRICOLA - LE TELUZE  
 quantità di letimera disponibile da allevamento galline ovaiole me 11,771 N al campo 142,486 N da effluenti zoot Distribuite 28,954

Caratteristiche della unità omogenea suoli intensi Comuni Alta Pianura  
 Caratteristiche della rotazione - tipo  
 orzo 81% sau (ha) 85,16  
 soia 7% sau (ha) 6,20  
 12% sau (ha) 10,15

Altre superfici coltivate  
 orzo 6,20 prod. unit. (t/ha) 6,0  
 soia 10,15 prod. unit. (t/ha) 4,5

epoca di applicazione effluenti  
 mais primavere 85,16  
 orzo autunno  
 soia primavere

fabbisogno di N  
 mais 26,00 kg N  
 orzo 20,00 kg N  
 soia 10,00 kg N  
 Contributi di N da precessori colturali, meteorologia e suoli  
 N C 36 kg/ha  
 N A 65 kg/ha  
 N F 34 kg/ha

fabbisogno azotato netto totale  
 mais 33,0 polina mc. 2,271 equiv. kg. N 27,488 kg N/ha 399,47  
 orzo 8,0 polina mc. 51 equiv. kg. N 600 kg N/ha 96,94  
 soia 5,0 polina mc. 51 equiv. kg. N 514 kg N/ha 80,53  
 totale 46,0 polina mc. 2,871 equiv. kg. N 28,703 kg N/ha 537,04

Efficienza  
 mais 0,40 %  
 orzo 0,40 %  
 soia 0,40 %  
 totale N org. 11,481 kg N/ha 134,82

Intervento con concimazione chimica azotata  
 gestione concimazione chimica  
 mais 131,51 kg/ha  
 orzo 12,56 kg/ha  
 soia 5,127 kg/ha  
 totale 149,23 kg/ha

**EQUAZIONE DELL' AZOTO**

tipo	Y x B	Y x B = Nc + Nf + Nc x Fc + Fc x Fc	Nf	Nc	Kc x Fc	saldo	causale
	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
coltivazione	24,084	2,752	2,319	4,473	10,985	-	-
mais	744	186	209	403	240	791	791
orzo	457	342	342	660	246	791	791
soia	25,284	2,368	2,870	5,535	11,481	791	791
totale							

Verifica di allevamento: saldo quantità di polina disponibile da allevamento galline ovaiole me 9,400 N al campo 113,794




TABELLA 6

RIEPILOGO DATI PUA


GESTORE	vulnerabilità zone	TIPOLOGIA CULTURALE - ROTAZIONE ORDINARIA (5 anni)						Tipologia effluenti utilizzata			
		CATASTALE	SAU	MAIS	ORZO	GIRASOLE	SOIA	Altro	Liquame/separatorato suini (mc)	effluenti galline ovaiole (mc)	totale
Az. Rocco s.s.	no	17,88	15,26	3,73	-	-	-	-	211	113	211
Paronuzzi Toppa	no	3,22	3,22	3,22	-	-	7,34	6,59	381	381	381
Az. Allegretto	no	38,30	31,45	10,02	6,20	-	10,15	-	2.371	2.371	2.371
Le Telizze	no	91,35	85,16	68,81	6,20	7,50	29,02	6,59	3.076	3.076	3.076
Totale ZO		150,75	135,09	85,78	5%	6%	21%	5%	3.076	3.076	3.076
Rotazione % ZO				63%	5%	6%	21%	5%			
totale		150,75	135,09	85,78	6,20	7,50	29,02	6,59	12.476	12.476	12.476
Disponibilità	m.c.								9.400	9.400	9.400
trasferimento a biomassa									saldo	scarto	%

VERIFICHE

GESTORE	vulnerabilità zone	SAU ettari	Azoto distribuito Kg	Fabbisogno Azoto Kg	Apporto Totale di Azoto organico unitari (kg)	Azoto organico efficiente		percentuale efficienza
						unitari (kg)	contrattivi (kg)	
Az. Rocco s.s.	no	15,26	5,189	7,26	1,68	2,553	1,023	40,00
Paronuzzi Toppa	no	3,22	1,096	8,86	4,24	1,364	1,69	40,00
Az. Allegretto	no	31,45	10,693	3,000	1,47	4,608	59	40,00
Le Telizze	no	85,16	28,954	19,817	337	28,703	11,481	40,00
Totale ZO		135,09	45,931	24,429	276	37,233	14,893	40,00
totali		135,09	45,931	24,429	276	37,233	14,893	40,00

$Y \times B = Nc + Nf + An + (Kc \times Fc)$

GESTORE	SAU ettari	Y x B	Nc	Nf	An	Kc x Fc	Kc x Fc	Quantità N a saldo	Note
Az. Rocco s.s.	15,26	1,825	149	256	992	1,023	518	815	azotofissazione
Paronuzzi Toppa	3,22	966	129	-	209	546	340	-	-
Az. Allegretto	31,45	4.580	401	364	1.616	1.843	1.412	255	azotofissazione
Le Telizze	85,16	25.284	2.938	2.870	8.353	11.481	9.127	791	azotofissazione
totali	135,09	32.655	3.617	3.490	8.353	14.893	11.396	1.860	azotofissazione





**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

**PostePay S.p.A.**

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

AGENZIA/UFFICIO: [Empty box] PROV.: [Empty box]

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

[Empty box for reference number]

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. COGNOME: **DA RE** NOME: **EDUARDO** DATA DI NASCITA: **12/05/1987**

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

M

VIVARO

AN

D.R.A.D.R.D.87E.12C957V

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. [Empty fields for second person's data]

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (\*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

6. TILG sub. codice (\*) 7. [Empty] 8. [Empty] 9. PA Anno: [Empty] Numero: [Empty]

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (\*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

11. 456IT 12. IMPOSTA DI BOLLO 13. 80,00 14. [Empty]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

[Empty box for total amount in letters]

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORELLO
[Empty]	[Empty]	[Empty]	36081	17500

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario/postale

n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

cod. ABI CAB

firma \_\_\_\_\_

[Stamp area with signature and date: 192/191 02 22-02-19 #1 10023 €\*80,00\* 1F2YV 0023 \*\*\*]